



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 110

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE DI TORINO DA PARTE DELLA DITTA INDIVIDUALE "MACX CARS DI PANDISCIA MASSIMO". NOMINA LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE AVV. GOLINELLI.

L'anno ***duemilaquattro***, addì ***tre*** del mese di ***Giugno*** alle ore ***17.30*** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - <i>MATTIOLI Carla</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>REVIGLIO Arnaldo</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>ARCHINA' Giuseppe</i>	<i>NO</i>
Assessore - <i>MARCECA Baldassare</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>MANCINI Marina</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>BRACCO Angela</i>	<i>SI</i>
Assessore - <i>BRUNATTI Luca</i>	<i>SI</i>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa IMBIMBO Iris.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali n. 68 del 03.06.2004**, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: "**RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE DI TORINO DA PARTE DELLA DITTA INDIVIDUALE "MACX CARS DI PANDISCIA MASSIMO". NOMINA LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE AVV. GOLINELLI.**";

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42, 48 e 50 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in ordine alla competenza degli organi comunali;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta predisposta dall'**Area Amministrativa – Settore Segreteria ed Affari Generali**, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".



CI T T A' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

-----+-----
Area Amministrativa

Alla Giunta Comunale

proposta di deliberazione n. 68

redatta dal Settore Segreteria ed Affari Generali

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE DI TORINO DA PARTE DELLA DITTA INDIVIDUALE "MAX CARS DI PANDISCIA MASSIMO". NOMINA LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE AVV. GOLINELLI.

Avigliana, 03 giugno 2004

Il Responsabile Area Amministrativa
 (Dr Giovanni Trombadore)

Il Sindaco
 (Carla MATTIOLI)



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

OGGETTO: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE DI TORINO DA PARTE DELLA DITTA INDIVIDUALE "MAX CARS DI PANDISCIA MASSIMO". NOMINA LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE AVV. GOLINELLI.

Premesso:

- che con deliberazione della G. C. n. 234 del 19.11.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito di ricorso presentato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte da parte della ditta individuale "MAX CARS DI PANDISCIA MASSIMO" di Avigliana contro il Comune di Avigliana e nei confronti della Soc. Nobelcar di Avigliana per l'annullamento del provvedimento della Comune di Avigliana del 30.7.2003 prot. 17377 notificato il 31.7.2003 con il quale è stato diffidato il Sig. Pandiscia Massimo all'utilizzo dell'area espositiva sita in Via B. Croce nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio suddetto ed è stato nominato legale di fiducia dell'Amministrazione comunale l'Avv. Rocco Orlando Di Stilo di Chivasso per difendere gli interessi ed i diritti del Comune nel ricorso stesso;
- che con deliberazione della G. C. n. 256 del 10.12.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, a seguito ulteriore ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino, con istanza di sospensione, presentato da parte della ditta individuale "Max Cars di Pandiscia Massimo" contro il Comune di Avigliana e nei confronti della Società Nobelcar di Avigliana – Via Nobel 40 – per l'annullamento dell'ordinanza n. 85 della Città di Avigliana – Settore Attività Economiche e Produttive – emessa il 10.11.2003 dal Responsabile dell'Area Amministrativa prot. 25063 notificata il 12.11.2003 con la quale è stato ordinato al Sig. Pandiscia Massimo con sede legale della ditta in Avigliana – Largo Beato Umberto 6/b – "*l'immediata chiusura attività di deposito ed esposizione di autovetture nuove ed usate destinate alla vendita in via B. Croce 8 nell'area indicata nell'allegata piantina e l'immediato sgombero di tutte le autovetture depositate nell'area di cui sopra*" nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione, è stato autorizzato il Sindaco pro-tempore a resistere nel giudizio suddetto ed è stato nominato legale di fiducia dell'Amministrazione comunale l'Avv. Rocco Orlando Di Stilo di Chivasso per difendere gli interessi ed i diritti del Comune nel ricorso stesso;
- che con sentenze del 14.1.2004 Reg. n. 8/04 Reg Gen. N. 1787/03 e Reg. n. 9/04 Reg. Gen. N. 1788/03 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 1^a Sezione – ha accolto entrambi i ricorsi presentati dalla ditta Max Cars di Pandiscia Massimo annullando i provvedimenti impugnati in quanto ha condiviso la tesi che essendoci la "*conformità urbanistica dell'utilizzazione ad area espositiva del terreno*" di Via Benedetto Croce non "*si ritiene necessario un provvedimento autorizzativo edilizio per un'attività che non comporta trasformazione del territorio*";
- che con ordinanza n. 38/2004 del 25.3.2004 a firma del Responsabile Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata è stato ordinato al Sig. Pandiscia Massimo di ripristinare lo stato dei luoghi (Via Benedetto Croce) riportando alla sua destinazione originaria il terreno e l'entrostante fabbricato entro 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza poiché da un sopralluogo effettuato presso l'area di deposito ed esposizione attinente all'attività di vendita autoveicoli con sede al numero civico 6/8 si è riscontrato che "*su un terreno con entrostante fabbricato, quasi fronteggiante la sede dell'attività, era stata allestita un'area di deposito ed esposizione di autoveicoli, per una superficie di mq. 980, così come dichiarato dall'interessato nella comunicazione di apertura di esercizio di vicinato, mediante anche l'utilizzo della superficie coperta rappresentata dal fabbricato esistente*";
- considerato che per tale attività, pur se solo di deposito ed esposizione, è necessario il reperimento delle aree a parcheggio pubblico nella misura pari all'80% della superficie linda di pavimento poiché anche la superficie destinata dal richiedente a magazzino ed esposizione concorre a formare la complessiva superficie linda di pavimento dell'esercizio commerciale;
- che con nota prot. 0007030 del 26.3.2004 del Responsabile Area Amministrativa si è notificata al Sig. Pandiscia Massimo la comunicazione di divieto di utilizzo dell'area sita in Via B. Croce quale esposizione/magazzino in quanto oggetto di parere negativo da parte del Responsabile Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata e di conseguente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi succitati;
- che in data 26.5.2004 prot. 0012202 è pervenuto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino da parte della ditta individuale Max Cars di Pandiscia Massimo in persona di Massimo



CI T T A' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Pandiscia corrente in Avigliana – Via Benedetto Croce 6/8 ed elettivamente domiciliata in Torino Via Papacino 3 presso lo Studio dell’Avvocato E. Amore che la rappresenta e difende per delega contro il Comune di Avigliana e nei confronti di Giovanni Marchisio (rivenditore di auto) e Franco Panicco comproprietario del terreno con entrostante fabbricato concesso in locazione al ricorrente, per ottenere

- l’annullamento dell’ordinanza n. 38 della Città di Avigliana Area Urbanistica Edilizia Privata emessa in data 25.3.2004 dal Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica Edilizia Privata, notificata in data 26.3.2004 precitata
- per l’annullamento del provvedimento della Città di Avigliana Area Amministrativa Settore Attività Economiche e Produttive del 26.3.2004 anch’esso indicato nei commi precedenti
- l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione
- presentando altresì istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
 - che risulta necessario conferire ad un legale l’incarico di difendere i diritti e gli interessi del Comune nel ricorso in argomento;
 - che si ritiene opportuno conferire tale incarico all’Avv.to Piero Golinelli, dello Studio Legale omonimo di 12084 Mondovì – Corso Italia 17 - a cui è già stata precedentemente richiesta una consulenza legale sulla materia del contendere, professionista dichiaratosi disponibile all’incarico per un importo presunto di € 5.570,00= lordi;
- che con deliberazione consiliare n. 56 del 29.3.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2004 - bilancio pluriennale periodo 2004/2006;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 9.4.2003, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati individuati i responsabili dei settori ed attribuiti i budget di spesa e le relative risorse per l’esecuzione dei programmi e dei progetti per l’anno 2003;
- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

S I P R O P O N E

1) Di autorizzare il Sindaco pro tempore – Prof.ssa Carla MATTIOLI -, a resistere nel giudizio proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte di Torino da parte della ditta individuale “MAX CARS di PANDISCIA Massimo” con sede in Avigliana e pervenuto a questi uffici il 26.5.2004 prot. 0012202, per le motivazioni di cui alle premesse;

2) Di nominare legale di fiducia dell’Amministrazione comunale l’Avvocato Piero GOLINELLI, dello Studio Legale omonimo di 12084 Mondovì – Corso Italia 17 -, affinchè difenda gli interessi ed i diritti del Comune nel ricorso di cui sopra;

3) Di dare atto che con apposita determinazione del Responsabile Area Amministrativa verrà impegnata la complessiva presunta spesa lorda di € 5.570,00= all’intervento 1.01.08.03 (Peg 660 “Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti) del bilancio 2004.

Avigliana, 03 giugno 2004

Il Responsabile Area Amministrativa
 (Dr Giovanni Trombadore)



CI T T A' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Allegato alla deliberazione di G. C. n. 110 del - 3 GIU. 2004
avente ad oggetto:

RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE DI TORINO DA PARTE DELLA DITTA INDIVIDUALE "MAX CARS DI PANDISCA MASSIMO". NOMINA LEGALE DELL'AMMINISTRAZIONE AVV. GOLINELLI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili di Area, in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica:

parere favorevole, 03 giugno 2004



Il Responsabile Area Amministrativa
(Dr Giovanni Trombadore)

b) alla regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
(Rag. Vanna Rossato)

3 - Giu. 2004

COPIA ALBO: Atti INES _____

SEGRETERIA

LL.PP.

UTC

VIGILI

RAG

CULTURA

GOUNEW

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa IMBIMBO Iris

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana attesta che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal '- 4 GIU. 2004 al n. 930 del Registro Pubblicazioni, così come prescritto dall'art. 124, c.1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

Avigliana, lì '- 4 GIU. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa IMBIMBO Iris

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì '- 4 GIU. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa IMBIMBO Iris

Il sottoscritto Segretario Generale di Avigliana, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal '- 4 GIU. 2004 come prescritto dall'art.124, c.1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 senza reclami;
- è stata comunicata in elenco con lettera n.0012926 in data '- 4 GIU. 2004 il 1° giorno di pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267: (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione presso la sede Comunale - Uff. Segreteria);
- è divenuta definitivamente esecutiva il giorno : 03/06/2004 in quanto:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);
- decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, c. 3, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267);

Avigliana, lì '- 4 GIU. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa IMBIMBO Iris

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Avigliana, lì '- 4 GIU. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa IMBIMBO Iris

